

## La preveducibilità dei crediti

### Niente autorizzazione ad hoc

L'articolo 22, comma 1 del Codice della crisi condiziona la preveducibilità dei crediti derivanti da finanziamenti alla verifica della funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Fatta tale verifica la protezione del credito pare potersi ritenere assicurata. La dottrina ritiene che anche la

conferma da parte del Tribunale delle misure protettive cui in taluni casi corrisponde un obbligo di continuazione dell'utilizzo dei finanziamenti bancari (conseguente al divieto di interruzione della esecuzione dei contratti), abbia il vantaggio della collocabilità in predeuzione dei crediti relativi senza la necessità di un'autorizzazione separata

# Mantenere gli accordi permette di saldare le passività pregresse

## Le conseguenze

### Possibile anche compensare i debiti sorti dopo l'avvio della procedura

La composizione negoziata, pur non essendo una procedura concorsuale, gode del principio della «salvezza degli effetti» (articolo 24 del Codice della crisi) in quanto si possono produrre in essa effetti propri delle procedure concorsuali in termini, ad esempio, di esimente penale, preveducibilità dei crediti, esenzione dalla revocatoria. Al contrario, però, non sono presenti nella composizione negoziata altri effetti tipici delle procedure concorsuali. Del tema si è interessata recentemente la dottrina giungendo alle seguenti conclusioni.

Relativamente alla continuazione del sostegno finanziario all'impresa

attraverso la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti bancari pendenti, è ritenuto legittimo:

- l'adempimento di passività pregresse, quali ad esempio le rate di mutuo scadute, canoni di leasing già pervenute a scadenza, ricevute bancarie, cambiali, fatture anche se precedentemente anticipati o ritornati insoluti;
- il ricorso da parte degli istituti bancari a misure cautelari ed esecutive (a meno che non siano intervenute misure protettive);
- l'acquisizione di garanzie in ogni caso, se «concordate con l'imprenditore» anche contro la sua volontà, in mancanza dell'intervento di misure protettive;
- la compensabilità dei crediti della banca con debiti della stessa sorti successivamente all'apertura della procedura (per esempio, la compensazione dei crediti per anticipazioni erogate prima dell'apertura del procedimento con il debito da retrocessione conseguente al successivo in-

casso dei crediti anticipati, senza alcuna condizione come avviene nel contesto delle linee di credito per anticipi e salvo buon fine);

- l'opponibilità (all'imprenditore e) agli altri creditori delle cessioni di credito poste in essere in favore delle banche finanziatrici.

La continuazione «coatta» del sostegno finanziario all'impresa nella Composizione Negoziata genera tutta una serie di altri effetti favorevoli alla banca.

Possono ad esempio essere costituiti titoli di prelazione (anche – in favore di finanziamenti bancari) in presenza di misure protettive: l'articolo 18, comma 1 del Codice della crisi consente la costituzione di titoli di prelazione, se «concordati con l'imprenditore». In ogni caso nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa; pertanto gli atti dallo stesso compiuti saranno validi ed opponibili, tanto se aventi natura ordinaria quanto straordinaria (ad esempio costituzione di garanzie reali), in tale ultimo caso salvo il parere dell'esperto.

Tanto detto per salvaguardare, ad esempio, gli atti costitutivi di una garanzia dal rischio della revocatoria nella liquidazione giudiziale (già «revocatoria fallimentare»), dovranno ricorrere i presupposti dell'articolo 24, comma 2 del Codice della crisi e quindi in caso di atti di gestione ordinaria si dovrà constatare la coerenza con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, in caso di atti straordinari si dovranno condividere con l'esperto.

Circa la tematica relativa alla protezione e al tipo di collocazione del credito derivante dall'utilizzo dei contratti bancari di finanziamento pendenti, di cui si sia vietata la risoluzione o l'interruzione, in conseguenza della conferma delle misure protettive, si deve ritenere che a tali crediti debba essere riconosciuta la collocazione in predeuzione, laddove ricorrano determinati presupposti.